

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE

	PAG.	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1265)	61	Discussione del disegno di legge: Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1265).
PRESIDENTE	61, 63, 65, 66	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1979.
BELLINI	63	Comunico alla Commissione che su tale provvedimento è giunto il parere favorevole della V Commissione bilancio.
BRUNI	64	L'onorevole Pellizzari ha facoltà di svolgere la relazione.
PELLIZZARI, <i>Relatore</i>	61	
PUMILIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	65	PELLIZZARI, <i>Relatore</i> . Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1265 che ci viene trasmesso dal-
<hr/>		
La seduta comincia alle 11,50.		
GATTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(E approvato).		

l'altro ramo del Parlamento, dove è stato approvato in data 20 dicembre 1979, costituisce una di quelle norme che spesso tutti i gruppi politici, sia in questa Commissione sia in aula, hanno biasimato definendole « leggine »; e, di fatto, con un articolato di 35 parole si tende a stravolgere l'impostazione fin qui avuta da uno strumento che caratterizza l'agricoltura italiana fin dal 1948.

Voglio dire che l'introduzione, attraverso un articolo unico, della possibilità di attingere fondi da parte delle cooperative per la conduzione della terra presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina pone dei problemi che sono notevoli e che cercherò brevemente di elencare.

È ovvio che se tale istituto prende il nome di Cassa per la formazione della proprietà contadina vuol dire che il legislatore di allora — e le modifiche successive si sono limitate a togliere l'aggettivo « piccola » davanti a « proprietà contadina » che figurava nella denominazione originaria — intendeva rivolgersi esclusivamente alla proprietà individuale. Ma c'è di più, nel recente passato, cioè nel momento del varo del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, una grossa battaglia fu combattuta tra i vari gruppi politici presenti in Parlamento per salvaguardare le funzioni logiche che il legislatore aveva affidato alla Cassa. Durante l'esame del bilancio del 1979 fu persino compiuto il tentativo di rifinanziare adeguatamente la Cassa che, a quanto ci risulta, ha domande giacenti da parecchio tempo, domande che non sono state evase per indisponibilità finanziaria, tant'è che sappiamo — purtroppo da documenti non ufficiali in quanto questi non ci sono ancora pervenuti — che è intendimento della Cassa (vorrei usare un termine più pesante, « prassi ») finanziare gli acquisti effettuati ex articolo 8 della legge n. 590 e successive modificazioni.

È quindi evidente che introdurre una normativa che dia la possibilità ad altri soggetti giuridici di acquisire beni fondiari attraverso questi finanziamenti agevolati pone, in realtà, grosse difficoltà non solo

di ordine giuridico ma anche procedurale, per cui il relatore si domanda, non solo a nome del proprio gruppo ma a nome di tutti i gruppi presenti in Commissione, come si possa giustificare il finanziamento più o meno immediato alle cooperative dimenticando le centinaia di domande giacenti già presentate dai singoli produttori agricoli.

Vi sono, poi, altri dubbi che desidero brevemente sottolineare. In primo luogo va detto che nelle cooperative il problema patrimoniale è un problema molto grosso. Noi, in realtà, andremmo a finanziare enti che non possono pienamente usufruire della normativa vigente relativa ai finanziamenti della Cassa, in quanto, per legge, la destinazione finale dei beni di supero dei bilanci delle cooperative — essendo queste degli enti che non hanno scopo di lucro — dovrebbe andare alla mutualità. Ora, dal momento che è tipica dell'impresa in generale, e quindi anche di quella agricola, la possibilità sia di acquisire un bene sia di venderlo, in questo caso le obiezioni di carattere giuridico diventerebbero estremamente forti.

Altro problema è quello relativo alle assegnazioni che la Cassa è sempre tenuta a fare in corrispondenza di determinati parametri non solo di ordine economico-finanziario ma anche economico-sociale. Ella ben sa, signor presidente, che la Cassa ha sempre tenuto a determinare un parametro tra l'estensione della terra ed il numero dei produttori che si dedicavano a quel tipo di attività, cosa che potrebbe essere in disaccordo con il variare, anche sensibile, del numero dei soci delle cooperative, i quali potrebbero trovarsi sia in difficoltà di ordine giuridico sia in difficoltà per quanto riguarda la conduzione. Non possiamo dimenticare che determinati tipi di coltura presenti nel nostro paese, ad esempio quella della canapa, assorbono quantità ingenti di manodopera. Molto probabilmente, poiché i mutui che si andrebbero a costituire da parte di queste cooperative sono a lungo termine, nel caso in cui una superficie acquistata dalla Cassa fosse assegnata ad una cooperativa che ha 150 soci e questi do-

vessero cambiare, ci troveremmo in gravi difficoltà di ordine giuridico.

Credo che il problema sussista e che la Commissione vi debba riflettere. Nei confronti di questo breve articolo non vi è un atteggiamento negativo del relatore né del gruppo politico al quale il relatore si sente onorato di appartenere, tuttavia ritengo sia necessario un approfondimento, che potrebbe anche essere demandato ad un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BELLINI. Desidero fare qualche considerazione sulle affermazioni per noi abbastanza sorprendenti fatte dal relatore, anche perché il provvedimento è stato presentato dal ministro Marcora. È quindi il Governo che propone il riconoscimento del diritto delle cooperative ad acquistare la terra attraverso la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Non è vero che non vi siano state leggi dello Stato che abbiano riconosciuto questo diritto. La legge n. 114 prevedeva un intervento dello Stato in vari periodi, dal 1948 in poi, proprio per favorire l'acquisto della terra da parte dei lavoratori agricoli. La stessa Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è intervenuta a sua discrezione, tant'è vero che vi sono stati diversi interventi a favore di cooperative a proprietà indivisa. Solo negli ultimi anni si è chiesto un parere al Consiglio di Stato, che ha espressamente dichiarato che la Cassa stessa non poteva intervenire a favore delle cooperative a proprietà indivisa, in quanto vi sono leggi che consentono un intervento dello Stato sulla base dei contributi che vengono erogati anche dai coltivatori diretti.

Per quale motivo il Ministro dell'agricoltura ha presentato questo disegno di legge? Per il fatto che in diverse parti del paese, ma soprattutto in Emilia-Romagna e in Piemonte, si è verificata la vendita di alcune aziende di proprietà pubblica nelle quali esistono due forme di

conduzione, quella a mezzadria e quella dei braccianti agricoli. Era quindi ovvio che si dovesse scegliere tra vendere a privati o favorire l'acquisto della terra da parte di coloro che vi risiedono stabilmente e che la lavorano. Proprio per evitare un conflitto che avrebbe provocato dei danni alle stesse aziende pubbliche, costrette a vendere per ragioni varie, è stata avanzata l'ipotesi di estendere i benefici previsti dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina anche ai lavoratori agricoli di cooperative di conduzione.

Da questo punto di vista troviamo sorprendente l'atteggiamento del relatore, anche se comprendiamo che occorre una regolamentazione, anche in rapporto alla destinazione da dare alla terra che viene acquistata.

Non è indifferente che la legge preveda o favorisca un tipo di conduzione piuttosto che un altro. Quindi le perplessità sono giustificate, ma credo sia un fatto grave quello di non considerare come pari diritto quello della cooperativa di conduzione, quando vi sia stata una libera scelta da parte del lavoratore, e quello del coltivatore agricolo che effettui una conduzione diretta.

Vi è poi una questione che riguarda alcuni fenomeni che si stanno generalizzando. Vi sono cooperative di coltivatori diretti, soprattutto in collina e in montagna, alle quali è stato offerto il terreno da parte di coltivatori agricoli che non se la sentono più di lavorare nella cooperativa e decidono di vendere. In questi casi la cooperativa, se non interviene una forma di intervento pubblico, non è in condizione di poter acquistare questi fondi. Se da una parte dobbiamo favorire la proprietà diretto-coltivatrice, dall'altra dobbiamo anche favorire quelle forme che consentano comunque di condurre quei fondi direttamente. In alternativa alla vendita vi è solo la speculazione. Tutti sappiamo che in questi ultimi anni ai coltivatori agricoli e agli stessi conduttori agricoli privati, che non hanno avuto la possibilità di acquistare il terreno, si è sostituita una nuova categoria di speculatori, di gente che compra la terra non per fare

l'imprenditore ma per farne oggetto di conservazione del proprio capitale. Infatti il terreno aumenta tutti i giorni di prezzo, indipendentemente dal beneficio che ne consegue il coltivatore.

La questione va affrontata quindi in termini complessivi. Ci rendiamo conto che la Cassa non è in grado di operare perché non ha mezzi adeguati. È un altro elemento che va affrontato in modo obiettivo, per favorire una struttura fondiaria che sia basata sulla proprietà diretto-coltivatrice. Nessuno di noi infatti pensa di poter risolvere i problemi delle strutture fondiarie in agricoltura attraverso le cooperative di conduzione, ritiene invece che sia indispensabile che a queste sia riservato un posto preciso in rapporto anche alle funzioni che possono svolgere per il riequilibrio e lo sviluppo; tutte queste cose che enfaticamente stiamo dicendo ma che non facciamo nulla per realizzare. Quindi richiamo il gruppo della democrazia cristiana ad esaminare con molta obiettività questa materia, perché non c'è nessuno che voglia fare forzature o sostituire lo spirito della legge mentre si vuole consentire, là dove ve ne siano le condizioni, che le cooperative abbiano pari diritto ad essere finanziate.

C'è un problema di percentuali, c'è un problema obiettivo che riguarda zone diverse del paese; comunque, in base alla esperienza che direttamente ho fatto, posso dire che le cooperative di conduzione hanno costituito un elemento di difesa del reddito del lavoratore agricolo senza andare a discapito dell'impresa diretto-coltivatrice. Ho già avuto in precedenza occasione di parlare con il presidente di quanto avvenuto in Emilia, dove si è creata una situazione di grande equilibrio e di difesa, come dicevo, del reddito dei coltivatori e dei braccianti che si sono riuniti in cooperative.

Per quanto riguarda la questione della indivisibilità del patrimonio, credo che per le cooperative avrà valore la legge sulla cooperazione che verrà discussa prossimamente (per lo meno il ministro Scotti ha detto che sarebbe stata discussa nel mese di ottobre) e che dovrà regolamen-

tare in modo generale tutta la cooperazione; credo che in quella occasione tutti i gruppi avranno modo di esprimersi chiaramente.

Vorrei sollevare anche un'altra questione, quella relativa al finanziamento. Con normativa CEE nonché attraverso la legge n. 153 del 1974 fu stanziata una determinata somma da destinare all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola; ora mi risulta, non so se la cifra sia esatta, che ben 241 miliardi non siano stati utilizzati (visto che pochissimi coltivatori hanno cessato la propria attività) che, credo, potrebbero essere eventualmente messi a disposizione di coloro che intendano acquistare della terra. In pratica potrebbero essere utilizzati per i finanziamenti i residui passivi.

Ci sono poi altri aspetti che esamineremo più dettagliatamente in seguito; mi sembra tuttavia opportuno richiamare la necessità di arrivare ad una regolamentazione che non continui a discriminare ma favorisca veramente il passaggio della terra nelle mani di chi abbia interesse a lavorarla, a farla produrre, a ricavarne un reddito stabile, dando in questo modo un contributo anche all'assetto generale dell'agricoltura.

BRUNI. Il gruppo della democrazia cristiana si ritrova sostanzialmente nei rilievi e nelle preoccupazioni espresse dal relatore, per quanto riguarda sia le osservazioni di carattere generale sia quelle particolari al testo che è stato presentato.

Mi pare che il problema che è stato qui sollevato, cioè quello dell'inserimento del discorso sulle cooperative nel discorso più ampio della disciplina relativa alla cooperazione costituisca un punto di carattere fondamentale. Come fondamentale è anche l'individuazione del rapporto tra cooperazione come tale ed entità dell'azienda o dell'impresa che dovrebbe essere ceduta. Importante, e quindi degno di approfondimento, è, poi, il problema del finanziamento, a proposito del quale ritengo sia necessario avere un quadro complessivo della utilizzazione dei fondi della

Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Detto questo, concordo pienamente con la proposta avanzata dal relatore — se non erro accolta anche dal collega del gruppo comunista — di procedere ad un maggiore approfondimento della materia nelle forme che la Presidenza della Commissione riterrà opportune ed in tale senso, a nome del gruppo della democrazia cristiana, sollecito un accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Per quanto riguarda il metodo, credo che il Governo non possa far altro che rimettersi alle decisioni che la Commissione intenderà prendere; mi pare, tra l'altro, che la proposta del relatore possa trovare una adeguata risposta nelle dovute forme regolamentari.

In questa sede vorrei semplicemente ribadire quanto già affermato nell'altro ramo del Parlamento. È stato detto che la Cassa per la formazione della proprietà contadina fino ad un certo punto della sua storia ha operato una discriminazione tra formazione della proprietà diretto-coltivatrice e concessione in vendita di terreni a lavoratori associati. Successivamente, dal 1965 in poi, questo non è più avvenuto, anche a seguito di un parere del Consiglio di Stato. Si tratta, a questo punto, nelle intenzioni del Governo, di ripristinare una condizione che già esisteva ed aveva caratterizzato l'attività dei primi anni di vita della Cassa.

Mi rendo perfettamente conto del fatto che esistano dei problemi che sono anche di difficile soluzione, come quelli indicati dal collega onorevole Pellizzari e che non mi pare abbiano trovato diniego negli interventi degli altri colleghi, ma piuttosto la manifestazione della volontà di un confronto e di un approfondimento su di essi, quindi su questo non intendo pronunciarmi. Posso soltanto dire (e l'argomento è stato qui sollevato) che, a prescindere dalla possibilità di estensione dell'intervento ai lavoratori associati e

quindi alle cooperative, esiste il problema della funzionalità della Cassa, cioè degli strumenti finanziari di dotazione della Cassa che risultano ogni giorno maggiormente insufficienti rispetto alla quantità di richieste presentate, oltre che alla naturale lievitazione dei prezzi di intervento per l'acquisto della proprietà contadina. A tale riguardo, se il presidente è d'accordo, quando riprenderemo l'argomento potrà sottoporre alla Commissione una relazione dettagliata. Per ora posso dire che nel 1979 sono state avanzate richieste di intervento per un importo doppio a quella che è la capacità finanziaria della Cassa stessa e che di queste richieste non ne è stata presa in considerazione nessuna dovendo ancora evadere quelle che non avevano trovato copertura finanziaria nel 1978. Tutto questo pone, al Comitato che presiede *pro tempore*, problemi importanti, anche di ordine procedurale, circa i criteri con cui procedere nell'esame delle singole domande, criteri che possono essere i più vari ma alla fine sono tutti ingiusti, anche quelli di ordine cronologico, perché vi è la possibilità che le regioni o gli uffici delle regioni ritengano di particolare rilevanza ed interesse l'acquisto di un determinato fondo da una persona o da più unità lavorative e questo può far saltare l'ordine cronologico.

Indubbiamente esistono questioni molto rilevanti. Mi sembra un'ingiustizia non poter fare fronte alla richiesta di acquisto, che crea quelle condizioni diretto-coltivatrici che da parte di tutti i gruppi politici sono indicate come le più idonee alla conduzione dell'economia agricola nel nostro paese. Tali condizioni servono anche ad evitare quelle forme di speculazione cui faceva riferimento l'onorevole Bellini, che sono determinate dalla capacità economica e finanziaria di gruppi, che possono avere come obiettivo la speculazione, ma sono anche determinate dalla difficoltà di coloro che potrebbero e dovrebbero acquistare delle unità poderali, ma che non possono farlo per mancanza di possibilità finanziarie. Costoro viceversa dovrebbero trovare nella legge dello Stato, e segnatamente in quella che finanzia

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1980

la Cassa per la formazione della proprietà contadina, un supporto idoneo.

Per queste ragioni, mentre rimane ferma nel Governo l'opinione sull'opportunità di estendere anche alle cooperative le possibilità di accesso alla Cassa, mi rendo conto che le questioni sollevate dal relatore sono di notevole peso e vanno affrontate e discusse in un confronto tra le forze politiche presenti in Commissione, confronto al quale il Governo certamente non si sottrarrà.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che sarà nominato un Comitato ristretto - in base alle de-

signazioni che invito i gruppi a farmi pervenire al più presto - con il compito di esaminare la complessa problematica emersa nella seduta odierna. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,25.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO